



SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IL COMMERCIO DEL VERBANO

VERBANIA COMUNE CAPOFILA

AURANO – BEE – CAMBIASCA – CAPREZZO – COSSOGNO – GHIFFA – INTRAGNA – MIAZZINA – PREMENO –
SAN BERNARDINO VERBANO

Codice identificativo valore bollato:
n. **01230126330942**

Pratica n. **58/2024**

Autorizzazione n. **41/2024**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del Sig. BERTINOTTI EDO, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale CAMPEGGIO LA QUIETE DI BERTINOTTI EDO di Verbania, p. iva 00383040037, datata 05/04/2024, ns. prot. n. 18411/2024, volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare l'intervento di "Variante n° 2 al Permesso di Costruire n. 47/2022 e successivo n° 47/2022 variante" inerente la realizzazione di nuova piscina a servizio del Campeggio "La Quiete" in edificio sito in Verbania Via Filippo Turati n. 81 – C.T. foglio 22 mappale 339 e 462, attraverso il procedimento di Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 160/2010, degli artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i. e dall'art. 13 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 e s.m.i.;

Considerato che l'impresa individuale in questione ha individuato i seguenti atti presupposti, sub procedimenti, e le autocertificazioni (da sottoporre a verifica e controllo) necessari per la realizzazione del suddetto intervento:

ATTI PRESUPPOSTI/PARERI/VERIFICHE:

- **Sportello Unico Edilizia Privata del ns. Comune:** Permesso di Costruire in variante;
- **Ufficio Ambiente del ns. Comune:** D.S.A.N. sulla valutazione di impatto acustico;
- **Sportello Unico Edilizia Privata del ns. Comune:** Vincolo Paesaggistico, ai sensi della L. R. 32/2008, con procedura e documentazione semplificata;
- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio,** per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli: parere obbligatorio e vincolante in ordine al vincolo paesaggistico, ex D.lgs n. 42/04 e ss.mm.ii., in subdelega, di competenza comunale, ai sensi L.R. 32/08, con procedura e documentazione semplificata;
- **Provincia del VCO – III Settore:** D.S.A.N. sulla valutazione di incidenza per interventi sul Lago di Mergozzo e Montorfano;
- **Ufficio Protezione Civile del ns. Comune:** D.S.A.N. in ordine alla conformità al Piano di Protezione Civile;

Dato atto che la domanda ha dato luogo all'indizione della Conferenza semplificata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c della Legge 241/90 e ss.mm.ii., con atto del 12/04/2024, così come risulta ai ns. atti, fissando come termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni il 27/05/2024, successivamente spostato al 03/06/2024 a seguito di richiesta di integrazioni;

Preso atto che il procedimento era stato sospeso in data 05/06/2024 in attesa del pagamento degli oneri dovuti allo Sportello Unico Edilizia Privata, il quale ci ha comunicato il versamento di quanto dovuto nel provvedimento variante al Permesso di Costruire, pervenuto a questo Suap in data 20/06/2024, con il presente atto si riavvia e contestualmente si conclude il procedimento.

Preso atto che nulla è pervenuto nei termini procedurali per le verifiche di competenza dei seguenti Enti/Uffici, in riferimento alle relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dall'impresa:

- **Protezione Civile del Comune di Verbania**, in ordine alla conformità al piano di Protezione Civile;
- **Provincia del V.C.O. - III° Settore**, in ordine alla valutazione di incidenza ecologica per interventi impattanti sul Lago di Mergozzo e Montorfano;

In attuazione dell'art. 14-bis, commi 4 e 5, della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7 del D.P.R.160/2010 e ss.mm.ii.;

Vista l'istruttoria, ed assunta la relativa proposta di cui all'art. 6, c.1, lett. e), della L.241/90 e ss.mm.ii, effettuata con la predisposizione del presente atto, da parte del Responsabile del Servizio, per la chiusura favorevole del presente Procedimento;

AUTORIZZA

Il BERTINOTTI EDO, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale CAMPEGGIO LA QUIETE DI BERTINOTTI EDO di Verbania, p. iva 00383040037, ad effettuare l'intervento di "Variante n° 2 al Permesso di Costruire n. 47/2022 e successivo n° 47/2022 variante" inerente la realizzazione di nuova piscina a servizio del Campeggio "La Quiete" in edificio sito in Verbania Via Filippo Turati n. 81 – C.T. foglio 22 mappale 339 e 462, secondo i pareri o atti comunque denominati e le verifiche dei seguenti Enti/Uffici, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Sportello Unico Edilizia Privata del ns. Comune: **Permesso di Costruire n. 47/2022 in variante** del 18/06/2024, pervenuto a questo Suap in data 20/06/2024;
- Sportello Unico Edilizia Privata del ns. Comune: **Autorizzazione Paesaggistica n. 133/2024** del 18/06/2024, in subdelega ai sensi della L.R. 32/2008, pervenuta a questo Suap in data 20/06/2024, valida cinque anni a partire dalla data di efficacia del presente atto;
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, V.C.O. e Vercelli: **parere favorevole non condizionato implicito**, in ordine al Vincolo Paesaggistico, in subdelega, ai sensi della L.R. 32/08, ai sensi dell'art. 14 – bis, commi 4 e 5, della Legge 241/2010 e ss.mm.ii., in quanto nei termini fissati non sono pervenute le determinazioni di competenza;
- Ufficio Transizione Ecologica del ns. Comune: **Presenza d'atto** relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio **in materia di acustica ambientale** del 24/05/2024, ns. prot. 27583/2024.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 gg. dalla ricezione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg..

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente, ed è trasmesso alle amministrazioni coinvolte nel procedimento e all'Ufficio Messaggio del Comune di Verbania, rispettivamente per opportuna conoscenza e per la pubblicazione all'Albo pretorio.

Verbania, 20/06/2024

Il Dirigente
Ing. Noemi Comola

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

Il Funzionario/l'istruttore amministrativo
Angela Piazza/F. Brumana

Si dà atto che il presente procedimento è stato concluso in xx gg. rispetto ai 90 giorni prescritti dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.



Città di Verbania
Dipartimento Programmazione Territoriale
- Sportello Unico Edilizia Privata -

N. pratica: 2024/97

N. permesso di costruire: 47/2022 in variante

IL DIRIGENTE

- visto l'atto pervenuto dallo Sportello Unico Attività Produttive;
- vista la domanda presentata in data 05.04.2024 da **BERTINOTTI EDO**, in qualità di titolare, codice fiscale BRTDEO61A22H037F, del Campeggio La Quiete di Bertinotti Edo, partita IVA 00383040037, e registrata al protocollo generale con il numero 18411/2024 intesa ad ottenere il permesso di costruire per **"Variante n° 2 al Permesso di Costruire n. 47/2022 e successivo n° 47/2022 variante" inerente la realizzazione di nuova piscina a servizio del Campeggio "La Quiete"** (Categoria Intervento: D.P.R. 380/01 NC art. 3 comma 1 lett. e.1)) in questo Comune, al C.T. foglio 22, mappali 339 e 462, in Via Filippo Turati n. 81 in Verbania;
- viste le norme legislative e regolamentari applicabili in materia;
- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/2024 con cui sono state adottate le modifiche e le integrazioni alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (PTPP) di Variante Generale al Piano Regolatore Vigente (D.C.C. n. 25/2023);
- vista la dichiarazione relativa alla produzione ed utilizzazione di terre e rocce da scavo pervenuta in data 05.04.2024;
- vista l'Autorizzazione Paesaggistica Provvedimento n. 133/2024 del 18.06.2024 ai sensi della L.R. 32/08 (**v. allegata**);
- visto i versamenti relativi ai costi di costruzione per un importo complessivo pari a €. 525,57;
- visto il parere istruttorio favorevole espresso dal responsabile del procedimento in data 18.06.2024;

RILASCIA
PERMESSO DI COSTRUIRE

a **CAMPEGGIO LA QUIETE DI BERTINOTTI EDO**, Partita IVA 00383040037, in

conformità al progetto presentato in modalità telematica, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme ed in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le opere devono essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio lavori. Il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio. Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsto dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari. L'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il presente permesso di costruire viene rilasciato nel presupposto che la consistenza reale della proprietà, ai fini della potenzialità edificatoria, corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata.

Il presente permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio per quanto ha attinenza alla statica della costruzione: si intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il titolare, il progettista, il direttore lavori e l'esecutore delle opere secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo Sportello Unico.

Nei casi previsto, è fatto obbligo di concordare con il Dipartimento Programmazione Territoriale l'apposizione dei "punti fissi" in cantiere.

All'inizio dei lavori nel cantiere dovrà essere apposto, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Edilizio, idoneo cartello recante il numero e la data del rilascio del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, le generalità del progettista, del direttore lavori e del responsabile della sicurezza se previsto e l'intestazione della ditta esecutrice.

Le attività di cantiere temporanee dovranno essere appositamente autorizzate nel rispetto della normativa in materia di impatto acustico ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti e comunque i lavori non dovranno provocare disturbo, incomodi, o danneggiamenti delle proprietà adiacenti ed il cantiere dovrà essere recintato e condotto secondo le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

e in particolare degli artt. 62, 63, 64 del Regolamento Edilizio; per l'eventuale occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, dovrà essere richiesta idonea autorizzazione.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare dovrà presentare istanza diretta ad ottenere nuovo titolo edilizio abilitativo inerente la parte non ultimata.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice delle opere, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire, nonché delle eventuali varianti al progetto che dovranno essere preventivamente autorizzate secondo le procedure di legge.

Il soggetto titolare del permesso di costruire o suoi successori a aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità; la mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente provvedimento, è sanzionato a termini di legge.

Verbania, 18.06.2024

Il Dirigente
4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Arch. Vittorio Brignardello
f.to digitalmente

EF/sc

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania



Pratica n. 2024/98

Oggetto: **N. Autorizzazione paesaggistica: 133/2024**

IL DIRIGENTE

- vista la domanda presentata in data 05.04.2024 da **BERTINOTTI EDO**, in qualità di titolare codice fiscale BRTDEO61A22HO37F, del **CAMPEGGIO LA QUIETE DI BERTINOTTI EDO**, partita IVA 00383040037, e registrata al protocollo generale con il numero 18411A/2024 intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per **"Variante n° 2 al Permesso di Costruire n. 47/2022 e successivo n° 47/2022 variante"** inerente la **realizzazione di nuova piscina a servizio del Campeggio "La Quiete"** in questo Comune, al C.T. fg. 22, mappali 339 e 462 in Via Filippo Turati n. 81 in Verbania;
- visto l'avvio del procedimento Unico da parte del SUAP mediante convocazione di Conferenza dei Servizi ex D.P.R.160/10 e L, 241/90 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;
- visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- considerato che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 prevede l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- visti gli artt. 3 e 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32;
- visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- vista la delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 19/12/08 di istituzione della Commissione locale per il Paesaggio e approvazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio;
- vista la Determinazione Regionale n. 5 del 20/01/09 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 4 del 29/01/2009;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 30/12/2019 di nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio;
- visto il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017;
- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/2024 con cui sono state

adottate le modifiche e le integrazioni alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (PTPP) di Variante Generale al Piano Regolatore Vigente (D.C.C. n. 25/2023);

- considerato che la zona risulta essere assoggettata alle norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici in ragione di inclusione in specifico atto amministrativo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04 - (DM 21 giugno 1977);
- considerato che la zona risulta essere assoggettata alle norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici in ragione di inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. (b) del D.Lgs. 42/04;
- considerato che l'intervento richiesto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2 della L.R. 32/08;
- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
- considerato che la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Piemonte e la stessa non ha espresso parere entro i termini previsti;
- vista la proposta di provvedimento finale favorevole del responsabile del procedimento espressa in data 17.06.2024, ex art. 6 comma 1, lett. e) della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

a **CAMPEGGIO LA QUIETE DI BERTINOTTI EDO**, partita IVA 00383040037, in conformità al progetto presentato in modalità telematica.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni a partire dalla data di efficacia dell'atto finale dello Sportello Unico Attività Produttive.

Verbania, 18.06.2024

Il Dirigente
4° Dipartimento Programmazione Territoriale
Arch. Vittorio Brignardello
(f.to digitalmente)

VB/sc

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania



Città di Verbania

UNITA' DI PROGETTO

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Via Brigata Valgrande Martire n. 8 – 28921 Verbania

tel. 0323 542468

ambiente@comune.verbania.it

Verbania, 24/05/2024

Spett.le

SUAP

Comune di Verbania

Oggetto: Vs. pratica 58/2024 – CAMPEGGIO LA QUIETE DI BERTINOTTI EDO – Via Turati 81, C.T. Foglio 22, mappali 339, 462;

Preso d'atto relativa a dichiarazione in materia di acustica ambientale.

Riferimenti normativi:

- L. 26/10/1995 n° 447
- L.R. 20/10/2000 n° 52
- D.P.R. 19/10/2011 n° 227
- D.P.C.M. 14/11/1997
- D.G.R. 02/02/2004 n° 9-11616
- D.G.R. 14/02/2005 n° 46-14762
- Piano di classificazione acustica del Territorio Comunale

In relazione alla pratica in oggetto, relativa a “*Variante n° 2 al Permesso di Costruire n. 47/2022 e successivo n° 47/2022 variante*” inerente la realizzazione di nuova piscina a servizio del Campeggio La Quiete”, richiamata la ns. precedente richiesta di integrazioni prot. n° 21543 del 22/04/2024, si prende atto del documento “*Precisazioni in merito alla valutazione di Impatto acustico*” a firma del tecnico incaricato dalla proprietà Arch. Dorianò Favaron, pervenuto con prot. n° 24088 del 06/05/2024 nel quale si dichiara quanto segue:

“L’istanza di variante attualmente all’esame istruttorio , non apporta nessuna variazione circa la localizzazione , dimensione, orientamento del manufatto destinato a chiosco-bar nel quale sarà collocato l’impianto di diffusione sonora. Si dichiara pertanto che i valori previsionali di impatto acustico e le conclusioni riportate nella specifica relazione risultino ad oggi validi e non oggetto di modificazione a seguito delle varianti introdotte nel progetto in esame.”

Cordiali saluti.

Il funzionario
Dott. Marina Della Lucia